

TABELLA ESPLICATIVA SULLE DECURTAZIONI PER ASSENZE (Interpretazione delle Regioni del 6 novembre 2008)

ASSENZA PER MALATTIA

- La decurtazione va operata in relazione ad ogni episodio di assenza per malattia, anche in ipotesi di malattia continuativa, e per i primi dieci giorni.
- La decurtazione non va operata in ipotesi di assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, sia per il personale del comparto sia - per parità di trattamento - per il personale dirigente.
- Nelle ipotesi di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, in presenza di certificazione rilasciata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il SSN, dalla quale si evidenzi la sussistenza di un nesso etiologico ed una continuità tra il ricovero e la convalescenza, non verrà applicata la decurtazione.

Le voci retributive da non decurtare ricomprese nel trattamento economico fondamentale, ai sensi dell'articolo 33 dei CCNL firmato il 3 novembre 2005, sono:

- 1) lo stipendio tabellare che ha conglobato l'indennità integrativa speciale;
- 2) la retribuzione individuale di anzianità;
- 3) indennità di specificità medico-veterinaria;
- 4) retribuzione di posizione minima contrattuale di parte fissa e variabile (ora posizione minima unificata);
- 5) gli eventuali assegni ad personam;

Le ulteriori voci da non decurtare sono:

- 1) L'indennità di esclusività, data la natura di trattamento economico fisso e ricorrente, strettamente legato al sistema delle incompatibilità vigente, così come evidenziato nelle diffide inviate dalla FPCGIL Medici.
- 2) I compensi derivanti da attività per la progettazione ex articolo 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 o per compensi legali ex RD N. 1578/1933, in quanto correlati all'esercizio concreto di una attività professionale.

Le voci da decurtare sono le componenti del salario accessorio:

- 1) La retribuzione di posizione oltre la misura minima fissata dalla contrattazione collettiva.
- 2) La retribuzione di risultato.

La decurtazione per ciascun giorno di assenza, fino ad un massimo di 10 per episodio di malattia, va calcolata dividendo per 30 l'importo mensile delle voci retributive interessate alla decurtazione.

La riduzione della retribuzione per malattia nei primi dieci giorni non ha riflessi sui contributi per la pensione e per la liquidazione.

ASSENZA PER PERMESSI O CONGEDI RETRIBUITI

Non è prevista alcuna decurtazione per congedo di maternità e paternità, per permessi per lutto, per citazione a testimonianze e per le funzioni di giudice onorario nonché per le assenze previste dall'articolo 4, comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Negli altri casi la riduzione stipendiale riguarda la distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa (retribuzione di risultato). L'azienda che abbia sistemi premianti connessi al raggiungimento degli obiettivi e alla qualità delle prestazioni rese, non inserendo quindi elementi di valorizzazione della presenza in servizio, in cui nessun effetto sia annesso alla mera presenza in servizio, ovvero, pur essendovi già siano previsti abbattimenti a seguito delle assenze dal servizio, non dovrà assumere alcun provvedimento riduttivo.